



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



Beni strumentali – Nuova Sabatini



Indice

- La misura (Descrizione - Normativa di riferimento - Iter agevolativo)
- Alcuni dati sulla misura
- Nuova Sabatini Green
- Nuova Sabatini Capitalizzazione
- Approfondimenti operativi

OBIETTIVI

- Facilitare l'**accesso al credito** delle imprese
- Accrescere la **competitività del sistema produttivo** del Paese
- **Sostenere gli investimenti**

Micro, piccole e medie imprese (PMI), regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca, su tutto il territorio nazionale

Tutti i settori produttivi, inclusi **agricoltura e pesca**, ad eccezione del settore delle **attività finanziarie e assicurative**

**SOGGETTI
BENEFICIARI**

SOGGETTI COINVOLTI

Micro, piccole e medie imprese (PMI)

Banche e intermediari finanziari

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP)

Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)

Contributo in conto impianti di ammontare pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, **su un finanziamento della durata di cinque anni** e di importo uguale all'investimento, **ad un tasso d'interesse annuo** pari al:

- **2,75%** per gli **investimenti ordinari**
- **3,575%** per gli **investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti 4.0)**
- **3,575%** per **gli investimenti green**

**CONTRIBUTO
MIMIT**

FINANZIAMENTI

Il finanziamento, che può essere assistito dalla **garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”** nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso, deve essere:

- **di durata non superiore a 5 anni**
- **di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro**
- **interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili**

*«Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del **rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00**, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti»*

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché **software e tecnologie digitali**



Beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di **investimenti in tecnologie**, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e **sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti**, come elencati, rispettivamente, **negli allegati A e B alla legge n. 232/2016**



Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a **migliorare l'ecosostenibilità** dei prodotti e dei processi produttivi



1



BENI STRUMENTALI
(NUOVA SABATINI ORDINARIA)

2



NUOVA SABATINI 4.0

3



NUOVA SABATINI GREEN

4



NUOVA SABATINI
CAPITALIZZAZIONE

**DECRETO
INTERMINISTERIALE**
22 aprile 2022

Il decreto concerne la **nuova disciplina per la concessione ed erogazione dei contributi** in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013



**DECRETO NUOVA
SABATINI
CAPITALIZZAZIONE**
19 gennaio 2024
n. 43

Il decreto definisce i **requisiti e le condizioni di accesso ai contributi previsti per le PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione**, che intendono realizzare un programma di investimento



**CIRCOLARE
DIRETTORIALE (testo
vigente) 6 dicembre
2022, n. 410823 e
ss.mm.ii.**

La circolare fornisce le **istruzioni necessarie** alla corretta attuazione dell'intervento, nonché gli **schemi di domanda e di dichiarazione** e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura



LEGGE DI BILANCIO
2026 (legge 30
dicembre 2025, n.
199)

La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026, articolo 1, comma 468) ha disposto il **rifinanziamento della misura per 650 milioni di euro**, di cui 200 milioni per l'anno 2026 e 450 milioni per l'anno 2027



Disponibilità contributo

Risorse disponibili sulla misura *"Beni strumentali - Nuova Sabatini"*.

1.559.165.784,92 euro

Nuova Sabatini

77.743.107,75 euro

Nuova Sabatini Capitalizzazione

Elaborazione marzo 2026



1.

L'impresa :

- compila la domanda sulla piattaforma <https://benistrumentali.Dgajai.Gov.It/>;
- scarica il modulo compilato elettronicamente;
- firma il modulo digitalmente;
- invia al soggetto finanziatore a mezzo PEC la domanda firmata unitamente alla correlata richiesta di finanziamento

Il soggetto finanziatore verifica:

- la regolarità formale;
- la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI;
- i requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione dell'impresa

Il soggetto finanziatore:

- trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo sulla base delle domande di finanziamento pervenute

Il Ministero:

- conferma al soggetto finanziatore la disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo

Il soggetto finanziatore:

- concede il finanziamento all'impresa beneficiaria con l'utilizzo della provvista concessa da CDP o con provvista propria
- trasmette la delibera di finanziamento al Ministero unitamente alla domanda firmata dall'impresa





2.

Il Ministero:

- adotta il provvedimento di concessione del contributo;
- trasmette il decreto all'impresa beneficiaria e al soggetto finanziatore

L'impresa:

- stipula il contratto di finanziamento con il soggetto finanziatore (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione)

Il soggetto finanziatore:

- eroga il finanziamento in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria ovvero al fornitore nel caso di leasing finanziario



3.

L'impresa:

- conclude il programma d'investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento
- invia tramite la piattaforma la richiesta di erogazione del contributo, unitamente agli allegati previsti da normativa, entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'investimento, previo pagamento a saldo dei beni oggetto di erogazione

Il Ministero:

- effettuate le verifiche propedeutiche al pagamento, procede all'erogazione della prima quota di contributo o in alternativa del medesimo contributo in un'unica soluzione





4.

Nel caso di domande che non presentano i requisiti, per le quali l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali

L'**impresa beneficiaria** conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma della misura:

- l'assenza di variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo
- il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni

Il **Ministero** procede alle verifiche propedeutiche al pagamento e all'erogazione all'impresa delle quote di contributo successive alla prima

EROGAZIONE IN
UN'UNICA
SOLUZIONE


1. Domande presentate **dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020** con finanziamento **non superiore a 100.000 euro**
2. Domande presentate **dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020** con finanziamento **non superiore a 200.000 euro**
3. Tutte le domande presentate **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**
4. Domande presentate **dal 1° gennaio 2022** con finanziamento **non superiore a 200.000 euro**

ALCUNI DATI SULLA MISURA (1/4)




Dimensione azienda	N. domande	Investimento proposto dalle imprese	Finanziamento deliberato Banche e Leasing	Investimento medio	Contributo impegnato	Contributo decretato	N. Decreti	N. Imprese
Media	56.417	€ 19.179.915.889	€ 19.059.739.471	€ 339.967	€ 1.722.368.672	€ 1.492.921.654	51.857	15.761
Piccola	143.633	€ 29.011.555.941	€ 28.925.628.193	€ 201.984	€ 2.609.401.099	€ 2.448.102.681	134.174	47.723
Micro	164.219	€ 18.052.385.443	€ 17.990.684.512	€ 109.929	€ 1.613.070.615	€ 1.519.047.488	153.595	90.542
Totali	364.269	€ 66.243.857.272	€ 65.976.052.177	€ 181.854	€ 5.944.840.386	€ 5.460.071.823	339.626	154.026

Numero di domande




Finanziamenti deliberati



ALCUNI DATI SULLA MISURA (2/4)



Numero di domande per Area




Alle domande del Nord Italia, che rappresentano il 69% delle domande totali, corrispondono finanziamenti per quasi 48 miliardi di euro (pari al 72% del totale)


I finanziamenti concessi nelle prime cinque regioni sono pari a circa il 73% del totale



Finanziamenti per regione




Finanziamento “Bancario” - “Leasing”



*Circa i 2/3 dei finanziamenti deliberati dagli istituti bancari riguardano operazioni in **leasing finanziario***

*Da gennaio 2023, ossia dall'avvio dell'operatività della Nuova Sabatini Green, **oltre il 60% dei finanziamenti** richiesti agli istituti bancari riguardano **investimenti 4.0 e green***


Finanziamenti per Tipologia



ALCUNI DATI SULLA MISURA (4/4)




Finanziamento per settore



I finanziamenti concessi ad imprese operanti nei primi due settori ammontano ad € 40.403.464.220,84, pari a circa il 61% del totale

I finanziamenti bancari e in leasing concessi ad imprese operanti nel settore manifatturiero / industriale ammontano ad € 30.178.727.156, pari a circa il 46% del totale

Finanziamenti per macrosettore



NUOVA SABATINI GREEN



La norma (art. 1, comma 227, della legge di bilancio 2020) definisce «**investimenti green**» gli investimenti correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a **basso impatto ambientale**, nell'ambito di **programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.



Per tali operazioni l'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al **3,575 per cento**.

Ai fini del riconoscimento del **contributo maggiorato previsto per gli investimenti green**, la normativa di riferimento (decreto interministeriale 22 aprile 2022, art. 14, e circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 e ss.mm.ii., punto 13) richiede **in via alternativa**:



- il possesso da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni di **un'idonea certificazione ambientale di processo** rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C alla predetta circolare 6 dicembre 2022;
- che i beni oggetto dell'investimento siano corredati da una delle **certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo** oppure da un'**idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni**, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C alla predetta circolare 6 dicembre 2022.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



1. EMAS (Eco Management and Audit Scheme):

Certificazione di sistema volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, disciplinata dal Regolamento Europeo n. 1221/2009, la cui acquisizione è subordinata alla convalida da parte di un verificatore ambientale indipendente e accreditato e alla successiva registrazione da parte di un ente governativo.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri tra i siti oggetto di registrazione.

2. ISO 14001

Certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, recepita a livello nazionale dalla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



3. ISO 50001

Certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) di un'organizzazione pubblica o privata, recepita a livello nazionale dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri nel confine certificato del Sistema di Gestione dell'Energia.

4. Certificazione Biologica

Certificazione volontaria, definita dal Regolamento (UE) 848/2018, inerente alla conformità del sistema di gestione e produzione agroalimentare a specifici parametri, subordinata alla notifica all'autorità competente di adesione al sistema di produzione biologico ed all'assoggettamento ai controlli periodici tenuti da enti indipendenti accreditati. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell'unità locale presso cui è ubicato l'investimento agevolato sia interamente certificata con metodo di produzione biologico, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



5. SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)

Certificazione volontaria, istituita con la legge 3 febbraio 2011, n. 4, inerente alla conformità del sistema di produzione agricola e agroalimentare agli standard SQNPI, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato sia interamente certificata secondo lo standard SQNPI, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.

6. Sostenibilità della filiera ortofrutticola:

Certificazione volontaria, istituita ai sensi dell'articolo 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi del settore ortofrutticolo, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



7. Sostenibilità della filiera vitivinicola

Certificazione volontaria, istituita dall'articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi produttivi nell'ambito della filiera vitivinicola, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

8. GLOBALG.A.P. Spring

Certificazione internazionale volontaria, inerente alla sostenibilità della gestione idrica delle aziende agricole, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.

9. UNI 11233:2009

Certificazione di sistema, volontaria, inerente ai sistemi di produzione integrata nella gestione delle produzioni agroalimentari vegetali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



10. PEFC -SMF (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes- Sustainably Managed Forest)

Certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione e all'uso sostenibili delle foreste e dei terreni forestali da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.

11. FSC- FM (Forest Stewardship Council - Forest Management)

Certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione responsabile delle foreste da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



1. Etichette ambientali Tipo I – ISO 14024 (volontaria)

Certificazioni di eccellenza rilasciate da un organismo indipendente, che prevedono il rispetto di criteri specifici definiti per ciascuna tipologia di prodotto, in base all'analisi del suo ciclo di vita (es. ECOLABEL).

2. Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021 (volontaria)

Etichette ecologiche, per cui non è prevista la certificazione da parte di un ente indipendente, inerenti alle caratteristiche dei prodotti, che forniscono dichiarazioni comprovate, non ingannevoli, verificabili, specifiche, chiare e non soggette a errori di interpretazione, in base a specifici requisiti sui contenuti e modalità di diffusione delle informazioni. Ne sono un esempio le etichette “riciclabile”, “compostabile”, “degradabile” apposte sui prodotti.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



3. UNI 11233:2009 (volontaria)

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025: etichette ecologiche, di cui sono esempio le EDP, che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti, enunciate a seguito della conduzione di un'analisi LCA, consistente in uno studio del consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e degli impatti sull'ambiente circostante di un prodotto nelle varie fasi del suo ciclo di vita, secondo regole e requisiti definiti nelle PCR (Product Category Rules) per ciascuna categoria merceologica. L'acquisizione dell'etichetta è subordinata alla convalida da parte di un soggetto terzo indipendente ed alla successiva registrazione.

4. Energy Label (obbligatoria)

Certificazione obbligatoria che fornisce informazioni in merito alla classe energetica dei prodotti elettrici/elettronici quali, a titolo esemplificativo, armadi frigoriferi professionali, sorgenti luminose, condizionatori d'aria, caldaie (per acqua e per ambienti). La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, abbia una classe energetica di fascia A o B come risultante dalla nuova riclassificazione dell'etichettatura Energy Label.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



5. Documento unico di circolazione e di proprietà

Documento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, obbligatorio per tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa, presenti, come risultante dal predetto documento unico di circolazione e di proprietà, le seguenti caratteristiche tecniche, in funzione della categoria di veicolo:

- I. categorie M1 e N1:** veicolo con alimentazione ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;
- II. categoria M2 e M3:** veicolo con livello di emissione di diossido di carbonio pari a 0 g CO₂/km;
- III. categorie N2 e N3:** veicolo che utilizza combustibili alternativi o fonti di energia, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto, quali l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL), esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- IV. categoria Le:** veicolo alimentato esclusivamente ad energia elettrica.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



6. Carta di circolazione per macchine agricole

Documento di cui all'art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione o dall'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.

7. Certificato di idoneità tecnica alla circolazione per macchine agricole

Documento di cui all'art.110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine agricole di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ed avente validità di certificazione dei dati in esso contenuti. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dal predetto certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



8. Carta di circolazione per macchine operatrici

Documento di cui all'art.114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., obbligatorio per le macchine operatrici di cui al secondo comma del medesimo articolo, rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, sia alimentato esclusivamente ad energia elettrica o ad idrogeno, come risultante dalla predetta carta di circolazione.

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE





La **misura Beni strumentali - Nuova Sabatini Capitalizzazione** ha l'obiettivo di incentivare **i processi di capitalizzazione** delle PMI, **costituite in forma di società di capitali**, che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Il contributo concesso dal Ministero all'impresa beneficiaria, a fronte del finanziamento^(*), è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate al **TASSO** di:

5,00% annuo
Micro e piccole
imprese

3,575% annuo
Medie imprese

() il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso*

1

La PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale **in misura non inferiore al 30 per cento** dell'importo del finanziamento **entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla stessa**

2

L'aumento di capitale può essere **effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro** e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come **“versamento in conto aumento capitale”**

3

L'aumento di capitale **deve essere sottoscritto interamente** dalla PMI **entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione**

4

L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato **ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile**

5

Entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, la PMI è tenuta a versare **almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale**, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto

6

Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'**unico socio** ovvero da una **società a responsabilità limitata semplificata**, **l'aumento di capitale deve risultare interamente versato** entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo

7

A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo **deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione** del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura **almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione**

AUMENTO DI CAPITALE – FOCUS SUL VERSAMENTO



*A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo **deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione** del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione*

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui l'azienda effettui un aumento di capitale di **100** :

- entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo, sottoscrive interamente l'aumento di capitale ed effettua ad esempio un versamento di **25 (ossia pari al 25% previsto da normativa in condizioni ordinarie)**;
- la differenza da versare tra l'aumento di capitale (**100**) e il versamento minimo previsto (**25, pari al 25% dell'aumento del capitale**), sarà suddivisa in sei quote, come di seguito riportato:

anno	#Anno_1#	#Anno_2#	#Anno_3#	#Anno_4#	#Anno_5#	#Anno_6#
Importo DA VERSARE	25 (quota minima da versare all'atto di sottoscrizione) + 7,5 (10% di 75)	15 (20% di 75)	15 (20% di 75)	15 (20% di 75)	15 (20% di 75)	7,5 (10% di 75)

Richiesta di erogazione **entro massimo 120 gg** dal termine previsto per la conclusione dell'investimento

Richiesta di pagamento **non prima di 12 mesi** dalla precedente richiesta di erogazione della I quota/richiesta di pagamento delle quote successive alla I ed **entro i 12 mesi successivi a tale termine**



1.

L'impresa:

- delibera un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento (la delibera deve essere adottata **entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa**)



2.

L'impresa:

- compila la domanda sulla piattaforma <https://benistrumentali.Dgiai.Gov.It/>;
- scarica il modulo compilato elettronicamente;
- firma il modulo digitalmente;
- invia al soggetto finanziatore a mezzo PEC la domanda firmata unitamente alla correlata richiesta di finanziamento

Il soggetto finanziatore verifica:

- la regolarità formale;
- la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI;
- i requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione dell'impresa

Il soggetto finanziatore:

- trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo sulla base delle domande di finanziamento pervenute

Il Ministero:

- conferma al soggetto finanziatore la disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo





3.

Il soggetto finanziatore:

- concede il finanziamento all'impresa beneficiaria con l'utilizzo della provvista concessa da CDP o con provvista propria
- trasmette la delibera di finanziamento al Ministero, unitamente alla domanda firmata dall'impresa

Il Ministero:

- adotta il provvedimento di concessione del contributo;
- trasmette il decreto all'impresa beneficiaria e al soggetto finanziatore

L'impresa:

entro i 30 giorni successivi al provvedimento di concessione
sottoscrive l'aumento di capitale
&
è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni se previsto (salvo i casi in cui è previsto il versamento per intero entro il medesimo termine sopra indicato)



4.

L'impresa:

- stipula il contratto di finanziamento con il soggetto finanziatore (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione)





5.

Il soggetto finanziatore:

- eroga il finanziamento in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria ovvero al fornitore nel caso di leasing finanziario

L'impresa:

- effettua il versamento della quota di capitale non versata entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione



6.

L'impresa:

- conclude il programma d'investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento

- invia tramite la piattaforma la richiesta di erogazione del contributo, unitamente agli allegati previsti da normativa, entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'investimento, previo pagamento a saldo dei beni oggetto di erogazione

Il Ministero:

- effettuate le verifiche propedeutiche al pagamento, procede all'erogazione della prima quota di contributo o in alternativa del medesimo contributo in un'unica soluzione





7.

Nel caso di domande che non presentano i requisiti, per le quali l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali

L'**impresa beneficiaria** conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l'accesso alla piattaforma della misura:

- l'assenza di variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo
- il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni

E allega:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale sociale secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 7, del decreto 19 gennaio 2024, n. 43

Il **Ministero** procede alle verifiche propedeutiche al pagamento e all'erogazione all'impresa delle quote di contributo successive alla prima

EROGAZIONE IN
UN'UNICA
SOLUZIONE

1. Domande presentate **dal 1° ottobre 2024** con finanziamento **non superiore a 200.000 euro**